

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 03/2018 DEL 03/02/2018

Indice Argomenti:

1. Legge finanziaria (novità in sintesi)

LEGGE FINANZIARIA (NOVITA' IN SINTESI)

In attesa di eventuali ulteriori specifici approfondimenti, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nella cosiddetta Legge Finanziaria 2018 (**D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172**).

1. Premessa

La cosiddetta Legge Finanziaria 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 e pertanto le norme in essa contenute sono in vigore dal 6 dicembre 2017, salvo che per le disposizioni per le quali è espressamente prevista una diversa decorrenza dei relativi effetti.

La Legge Finanziaria di quest'anno ha introdotto diverse novità tributarie, in particolar modo:

- l'estensione dell'ambito applicativo dello split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione;
- la modifica della disciplina dello "spesometro";
- la semplificazione per la tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici;
- la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente o dalla vendita di beni immobili (c.d. "mini voluntary disclosure");
- l'ampliamento dell'ambito applicativo del credito d'imposta in campagne pubblicitarie;
- la definizione dei profili temporali dell'opzione per il regime degli "impatriati";
- la deducibilità dal reddito a decorrere dal periodo d'imposta 2018 delle erogazioni liberali a particolari tipologie di fondazioni e di associazioni riconosciute;
- la detrazione IRPEF per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" e residenti in zone montane o disagiate;
- la detrazione IRPEF/IRES relativa ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività;
- la detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali;
- l'estensione della definizione agevolata dei carichi;
- le disposizioni di carattere tributario del Codice del Terzo Settore;
- la sottoscrizione con firma digitale di atti di natura fiscale;
- l'equo compenso e la specifica disciplina in materia di clausole vessatorie;
- l'obbligo in tema di assicurazione per la responsabilità civile professionale e contro gli infortuni degli avvocati.

2. Novità IVA

Le principali modifiche normative apportate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono riconducibili, come anticipato, ai seguenti aspetti:

- l'estensione dell'ambito applicativo dello split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione;
- la modifica della disciplina dello "spesometro";
- la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA con riguardo all'anno 2018;
- la semplificazione per la tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici.

2.1. Estensione dello split payment

La disciplina della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

STUDIO BELCASTRO

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (lett. 0a));
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lett. 0b));
- società controllate di fatto (art. 2359, co. 1, n. 2), c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (lett. a));
- società controllate di diritto (art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.), direttamente o indirettamente, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c) (lett. b));
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b) (lett. c));
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini IVA in Italia. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al co. 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (lett. d)).

Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni sopra indicate in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica in via obbligatoria.

Le predette novità, riguardanti la disciplina dello split payment, hanno effetto a decorrere dall'1.1.2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.

2.2. Modifica della disciplina dello “spesometro”

Gli interventi legislativi connessi alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute possono essere così sintetizzati:

- termini di trasmissione per l'anno 2018;
- presupposto soggettivo;
- ambito oggettivo;
- possibilità di trasmettere il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300;
- regime sanzionatorio.

Termini di trasmissione dei dati per il 2018

È stata disposta, in via generale, la facoltà per i soggetti passivi di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale: a questo proposito, si ricorda che la trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate è dovuta su base trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (fatta eccezione per il secondo trimestre, per il quale la comunicazione è effettuata entro il giorno 30 settembre).

STUDIO BELCASTRO

Avvalendosi della suddetta facoltà, pertanto, i termini entro i quali è dovuta la comunicazione dei dati delle fatture, per l'anno d'imposta 2018, risultano i seguenti:

- per i dati relativi al primo semestre, il 30 settembre 2018;
- per i dati relativi al secondo semestre, il 28 febbraio 2019.

Resta immutato l'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati per il secondo semestre 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018 (salvo proroghe in corso di valutazione).

Ambito soggettivo

Sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali le Pubbliche Amministrazioni: si tratta di tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – ad esempio, le Agenzie fiscali – nonché il CONI fino alla revisione organica della disciplina del settore sportivo.

Per le Amministrazioni Pubbliche resta fermo l'esonero dall'obbligo di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche ricevute, veicolate mediante il Sistema di Interscambio.

Rimane dovuta la comunicazione per i produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA la cui attività non sia ubicata nei territori montani.

Ambito oggettivo

È, inoltre, prevista una riduzione nella quantità delle informazioni da trasmettere, in quanto la comunicazione sarà limitata ai soli dati relativi:

- alla partita IVA del cedente o prestatore;
- alla partita IVA del cessionario o committente (in alternativa, il codice fiscale, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- alla data e al numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione);
- alla base imponibile IVA;
- all'aliquota IVA applicata;
- alla tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

Documento riepilogativo delle fatture inferiore all'importo di euro 300

È stata, altresì, stabilita la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad euro 300.

La comunicazione sarà limitata ai seguenti dati:

- per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita IVA del cedente o del prestatore;

STUDIO BELCASTRO

- per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita IVA del cessionario o del committente;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l'ammontare imponibile complessivo, nonché l'ammontare dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota applicata.

Regime sanzionatorio

Non sono applicate sanzioni se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre 2017 sono effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

Si ricorda che, per l'omessa o errata trasmissione dei dati, le sanzioni sono pari ad euro 2 per ogni fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre: tuttavia, deve ancora essere definito se il limite massimo della sanzione debba essere calcolato distintamente per ciascuno dei due trimestri oggetto della comunicazione, ovvero se possa essere parametrato alla cadenza semestrale dell'adempimento (il massimo sarebbe, quindi, pari ad euro 1.000 oppure euro 500 per il semestre).

La sanzione è ridotta alla metà (euro 1 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 500 per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, sia effettuata la trasmissione della comunicazione in precedenza omessa od errata.

2.3. Tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici

E' stato stabilito che la tenuta, con sistemi elettronici, dei registri IVA delle vendite e degli acquisti è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.

Ciò, tuttavia, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Pertanto viene meno l'obbligo di stampare i registri IVA delle vendite e degli acquisti entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, purché siano rispettate le suddette condizioni.

3. Novità ai fini delle imposte sui redditi

La legge in esame è intervenuta significativamente anche nell'ambito dell'IRPEF e dell'IRES, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- la "mini voluntary disclosure";
- l'ampliamento dell'ambito applicativo del credito d'imposta in campagne pubblicitarie;

- la deducibilità dal reddito a decorrere dal periodo d'imposta 2018 delle erogazioni liberali a particolari tipologie di fondazioni e associazioni riconosciute;
- la detrazione IRPEF per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" e residenti in zone montane o disagiate;
- la detrazione IRPEF/IRES relativa ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività;
- la detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

3.1. "Mini voluntary disclosure"

E' stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all'estero o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

La disposizione non si applica alle attività e alle somme che hanno già formato oggetto della "precedente" collaborazione volontaria.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della "mini voluntary disclosure" i soggetti:

- residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

Tipologie di redditi sanabili

L'ambito di applicazione della "mini voluntary disclosure" è circoscritto ai redditi prodotti all'estero, ossia i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, il regime è esteso anche alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Versamento del 3% e presentazione dell'istanza di adesione

Ai fini della regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all'estero, occorre provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

L'istanza per l'adesione alla procedura deve essere presentata entro il 31 luglio 2018.

Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza potersi avvalersi della compensazione.

STUDIO BELCASTRO

Tuttavia, sarà possibile ripartire il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo, effettuando il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2018.

La procedura di regolarizzazione si perfeziona dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

Proroga dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni

In deroga alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente"), i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 per le sole attività oggetto della "mini voluntary disclosure".

Disposizioni attuative

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 5-septies del D.L. 148/2017.

3.2. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

E' stato ampliato l'ambito applicativo del credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, stabilendo che:

- rientrano nel novero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione non più solo imprese e lavoratori autonomi, ma anche gli enti non commerciali;
- sono agevolabili, a regime, anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

L'estensione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel periodo 24 giugno 2017–31 dicembre 2017 riguarda solo la stampa quotidiana e periodica (anche on line), ma non gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

3.3. Deducibilità per erogazioni liberali a fondazioni e associazioni riconosciute

E' stato stabilita la deducibilità delle erogazioni liberali (in denaro e in natura) effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES a beneficio di determinati soggetti.

Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

Dal periodo d'imposta 2018 le erogazioni liberali, per fruire del beneficio fiscale, devono essere effettuate a favore dei seguenti soggetti:

STUDIO BELCASTRO

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con un apposito Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Limiti di deducibilità

Le erogazioni liberali (sia in denaro che in natura) ai suddetti soggetti sono deducibili entro il limite massimo del 10% del reddito dichiarato e, comunque, di euro 70.000 annui.

3.4. Detrazione IRPEF per canoni di locazione degli studenti universitari

E' riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza.

La detrazione spetta anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

La detrazione d'imposta per canoni di locazione è estesa anche all'ipotesi in cui l'Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

Ubicazione dell'Università

La detrazione compete a condizione che l'Università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Oltre alle sopraelencate condizioni, per beneficiare dell'agevolazione non è più previsto che l'Università debba essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

Limite di importo

I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di euro 2.633.

Periodi d'imposta di applicazione della detrazione

Le nuove disposizioni sono invocabili limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018: pertanto, hanno effetto retroattivo, essendo applicabili a partire dal 1° gennaio 2017.

3.5. Detrazione IRPEF/IRES dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso

E' prevista una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% in relazione ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività.

E' stabilito che la detrazione spetta per i contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.300.

La "nuova" agevolazione dovrebbe spettare a tutti i soci delle società di mutuo soccorso, indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche.

La "nuova" detrazione si applica in via transitoria dal periodo d'imposta 2018

3.6. Detrazione IRPEF delle spese per alimenti a fini medici speciali

E' stato stabilita l'estensione della detrazione dall'IRPEF lorda – pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente – ai costi sostenuti per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

La detrazione IRPEF spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001: si tratta dei prodotti alimentari che sono destinati alla gestione dietetica dei pazienti, che devono essere utilizzati sotto controllo medico.

L'agevolazione non compete con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:

- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine, che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale, destinati ai celiaci.

L'agevolazione si applica ai periodi d'imposta 2017 e 2018, dunque con effetto retroattivo agli oneri pagati a partire dal 1° gennaio 2017: sul punto, si segnala, tuttavia, che non è precisata la documentazione necessaria per poter fruire dell'agevolazione.

La detrazione IRPEF del 19% spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di euro 129,11.

Le spese sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (ad esempio, i figli).

4. Altre novità in tema di accertamento e riscossione

Le principali modifiche normative riguardano la notifica delle cartelle di pagamento e la proroga, da parte dell' Agenzia delle Entrate, dei termini per l' adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi.

Sotto il primo profilo, la norma stabilisce che la cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da soggetti abilitati dall' Agente della riscossione nelle forme di legge: previa convenzione, la notifica può avvenire anche ad opera dei messi comunali e dei funzionari della Polizia municipale.

È, inoltre, previsto che quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere adempiute, al massimo in 30 giorni, “da soggetti diversi da quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l' attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta”.

E' stato anche disposto che i termini per l' adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate possono essere prorogati, con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia:

- in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione;
- comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La suddetta proroga dei termini deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l' effettuazione degli adempimenti medesimi.

In pratica, viene prevista una procedura “più snella” per la concessione di proroghe relative ad adempimenti dichiarativi e comunicativi in ambito fiscale, gestita direttamente dall' Agenzia delle Entrate con propri provvedimenti, in luogo dell' emanazione di appositi DPCM, che devono invece essere:

- emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell' Economia e delle Finanze;
- registrati dalla Corte dei Conti;
- pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

La nuova procedura è applicabile solo in relazione agli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate e non si applica quindi, ad esempio, alle proroghe dei versamenti.

In tal caso, rimane necessaria l' emanazione di appositi

5. Novità per i professionisti

Le principali modifiche normative apportate dal D.L. 148/2017 riguardano le seguenti tematiche:

- equo compenso e clausole vessatorie;
- assicurazione professionale obbligatoria degli avvocati.

5.1. Equo compenso e clausole vessatori

E' stato introdotto un nuovo articolo contenente disposizioni volte a garantire – nell'ambito della determinazione del corrispettivo dell'avvocato e di tutti gli altri lavoratori autonomi, anche iscritti presso Ordini e Collegi – l'applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di un'apposita regolamentazione in materia di clausole vessatorie.

Disciplina applicabile agli avvocati

La legge in esame prevede una disciplina specifica in tema di compenso degli avvocati iscritti all'albo, con riguardo ai rapporti professionali regolati da convenzioni:

- aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, co. 5 e 6, primo periodo, che fa riferimento, rispettivamente:
- alle attività esclusive dell'avvocato, quali l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali (salvi i casi espressamente previsti dalla legge);
- all'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, qualora sia connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (salvo le competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate);
- aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui sopra in favore di imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese;
- unilateralmente predisposte dai predetti committenti.

Lo svolgimento della prestazione può avvenire sia da parte del singolo professionista che in forma associata o societaria.

Il principio dell'equo compenso trova applicazione anche con riferimento alla Pubblica Amministrazione e deve essere garantito in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

Le prestazioni ad oggetto sono quelle rese in esecuzione di incarichi conferiti successivamente al 6 dicembre 2017.

Compenso "proporzionato"

La legge in commento precisa che il compenso è equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

STUDIO BELCASTRO

Per la sua determinazione, occorre tener conto dei parametri contenuti nel Decreto di cui all'art. 13, co. 6, della Legge 247/2012, in attuazione del quale è stato emanato il DM 10 marzo 2014, n. 55.

Clausole vessatorie

La legge definisce come vessatorie le clausole che “determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”.

La vessatorietà delle clausole è presunta, in particolare, nelle seguenti ipotesi nelle quali vengono previste:

- la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- la facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- la facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- la rinuncia dell'avvocato al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- il riconoscimento all'avvocato, nei casi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, solo del minore importo previsto nella convenzione, anche qualora le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- l'applicazione della nuova disciplina sui compensi, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, se la stessa comporti compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o comunque non ancora definiti o fatturati;
- la limitazione del compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

La presunzione di vessatorietà vale salvo che le clausole abbiano formato oggetto di specifica trattativa e approvazione.

Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni attestanti solo in maniera generica l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza indicazione specifica circa le modalità di svolgimento delle stesse.

Si considerano comunque vessatorie, anche se oggetto di trattativa e approvazione, le clausole che prevedono la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, e di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito.

Regime sanzionatorio

In presenza di una clausola vessatoria viene sancita solo la nullità della stessa (che opera a vantaggio del professionista), lasciando ferma la validità della restante parte del contratto.

L'azione di nullità deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni.

Il giudice accerta la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola e ne dichiara la nullità, determinandone il compenso rispetto ai parametri previsti dal DM 55/2014.

Disciplina applicabile agli altri professionisti e ai lavoratori autonomi

Detta norma si applica, in quanto compatibile, oltre che agli avvocati, alle prestazioni rese dai professionisti iscritti in Ordini e Collegi.

Per la determinazione del compenso da parte del giudice, in caso di accertamento della non equità del compenso e della vessatorietà di una clausola, il riferimento è ai parametri previsti dai “decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1”.

Ad esempio, nel caso dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è necessario avere riguardo agli artt. 15-20 del DM 20 luglio 2012, n. 140.

5.2. Assicurazione professionale obbligatoria degli avvocati

La legge in commento ha modificato l’obbligo previsto in tema di assicurazione per la responsabilità civile professionale e contro gli infortuni degli avvocati.

In particolare, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, è stata la previsione secondo cui la polizza debba essere contratta a copertura anche degli infortuni derivanti “a sé”.

In altri termini, si rimette all’autonoma decisione del singolo avvocato la possibilità di contrarre una polizza per gli infortuni direttamente allo stesso occorsi.

Assicurazione contro gli infortuni

Ai sensi della presente legge la polizza – che può essere stipulata anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi – deve riguardare gli infortuni conseguenti all’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale e anche nella qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

L’obbligo si estende anche all’associazione e alla società tra avvocati.

Più nel dettaglio, si precisa che l’assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

La polizza assicurativa deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, dai quali derivino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, con copertura anche delle spese mediche.

STUDIO BELCASTRO

Tra i rischi assicurati vanno, inoltre, ricompresi gli infortuni derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Per quanto riguarda le somme assicurate sono stabiliti i seguenti minimi:

- capitale di euro 100.000, in caso di morte o invalidità permanente;
- diaria giornaliera di euro 50, nell'ipotesi di inabilità temporanea.

Si ricorda, infine, che gli estremi delle polizze, sia per la responsabilità civile che contro gli infortuni (oltre che ogni loro successiva variazione), devono essere comunicati al Consiglio dell'Ordine e l'inosservanza di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2018

Numero	Del	Argomento
01/2018	14.01.2018	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2018	16.01.2018	Registrazione fatture anno 2017 e detraibilità iva Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fattura

SCADENZARIO TRIBUTARIO

FEBBRAIO 2018

Giovedì 1

- **Iva** – Termine iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso iva relative al credito maturato nell'anno precedente

Martedì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Giovedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Venerdì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione (senza versamento) dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione del Tfr maturato per l'anno precedente
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della IV rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
 - **Inail** – Versamento del saldo dei premi dovuti per l'anno precedente e dell'acconto dei premi dovuti per l'anno in corso
-
- **Inail — Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto cartaceo

 - **Inail** – Comunicazione dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte

 - **Iva di gruppo – Mod. Iva 26** - Presentazione della dichiarazione di volersi avvalersi delle disposizioni previste per la compensazione dell'imposta tra le società dello stesso gruppo

 - **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante l'anno precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini

 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Martedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Enasarco** - Versamento contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre

STUDIO BELCASTRO

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Domenica 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Inps** – Dichiarazione di responsabilità per richiedere la riduzione dell'aliquota dei contributi per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG/CIGS)
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” cessioni intracomunitarie di beni e servizi – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi effettuate da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 50 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” acquisti intracomunitari di beni – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 200 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” acquisti intracomunitari di servizi – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di servizi effettuati da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 100 mila Euro

Martedì 28 (giorno fisso)

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Martedì 28 (scadenze di fine mese)

- **Iva – Liquidazioni Iva periodiche** – Invio telematico delle liquidazioni iva mensili relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (per i contribuenti mensili) e della liquidazione iva relativa al IV trimestre (per i contribuenti trimestrali)
- **Spesometro** – Invio telematico dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative al II semestre dell'anno precedente (per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali) (scadenza valida per il solo anno 2018)
- **Spesometro** – Invio telematico dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (per i contribuenti mensili) ed al III trimestre (per i contribuenti trimestrali) (valido a regime dall'anno 2019)
- **Spesometro** – Invio telematico "su opzione del contribuente" dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative al II semestre dell'anno precedente (per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali) (valido a regime dall'anno 2019)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di gennaio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di dicembre
- **Fasi** – Versamento contributi relativi al I trimestre dell'anno in corso
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della prima rata bimestrale (gennaio-febbraio) e pagamento del saldo annuale (anno in corso) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Abilitazione alla trasmissione telematica** – Presentazione delle domande di abilitazione all'utilizzazione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti facoltati a tale operazione
- **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante il trimestre precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (appare opportuno ricordare che trattandosi di un mese di 28 giorni – o 29 come negli anni bisestili - la scadenza effettiva slitta, rispettivamente, al prossimo giorno 2 o 1 marzo)
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- **Enpaf – Cassa previdenza farmacisti** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)

STUDIO BELCASTRO

SCADENZE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2017 PER DICHIARAZIONI 2016